

Ordine di protezione non può essere richiesto da terzi

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 marzo 2015 (Est. R. Muscio)

ORDINE DI PROTEZIONE EX ART. 342-BIS C.C. – RICHIESTO DAL FIGLIO NELL'INTERESSE DELLA MADRE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – ESCLUSIONE

L'ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. deve essere richiesto direttamente dal titolare del diritto soggettivo leso, giusta la disposizione generale di cui all'art. 81 c.p.c. In particolare, il figlio maggiorenne non convivente, non può presentare istanza di protezione al fine di tutelare la condizione soggettiva della madre, oggetto di turbative e molestie da parte di terzi. In questo caso, il ricorso è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d'ufficio.

ORDINE DI PROTEZIONE EX ART. 342-BIS C.C. – PERSONA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - SUSSISTE

In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, l'ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. può essere richiesto dall'amministratore previamente autorizzato dal giudice tutelare

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Decreto

Con ricorso urgente X ha chiesto emettersi inaudita altera parte a tutela della di lui madre, Y, alla quale è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio dal Giudice Tutelare con decreto del ...2014 ed essendo tutt'ora in corso il procedimento ex art. 404 c.c, un provvedimento ex art. 342bis e 342ter c.c., in particolare l'ordine ai convenuti di cessare dalle condotte pregiudizievoli e l'allontanamento degli stessi dall'abitazione della donna e dai luoghi frequentati dalla stessa, lamentando condotte di pressione psicologica e larvate indirette minacce fatte dai suoi due fratelli, peraltro neppure conviventi con la Y, dirette a indurre la madre a compiere atti di gestione del patrimonio latamente intesi (deleghe ad operazioni bancarie) che determinerebbero nella donna che vive in un'abitazione in locazione trascorrendo parte della giornata presso il centro diurno, una situazione di ansietà e preoccupazione, trattandosi peraltro di persona già provata dalle patologie che la affliggono. Ritiene questo Giudice che, al di là di ogni valutazione sulla fondatezza in punto di merito della domanda, il ricorso sia inammissibile, non essendovi in capo al ricorrente alcuna legittimazione attiva ("*legitimatio ad causam*"), posto che lo stesso intende far valere nel presente giudizio, alla luce delle allegazioni ed argomentazioni svolte, un interesse o meglio un diritto non proprio ma della madre.

Opera, infatti, la disposizione di cui all'art. 81 c.p.c per cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dai casi previsti dalla legge, eccezione che non ricorre nel caso di specie.

E sul punto la Cassazione ha con indirizzo uniforme ribadito che il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio salvo che sul punto non si sia formato il giudicato, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e che i principi costituzionali di incondizionato accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi se l'osservanza delle relative disposizioni dipendesse esclusivamente dalla iniziativa di parte (Cass. Sez. III 5.7.2004 n. 12286, Cass. Sez. I 14.3.2006, Cass. Sez. L 8.8.2012 n. 14243). Alla signora Y è stato, peraltro, già nominato un amministratore di sostegno provvisorio che ben potrà agire nelle sedi competenti per tutelare tutti i diritti della beneficiaria, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Le ragioni giuridiche poste a fondamento della pronuncia di inammissibilità rendono del tutto superflua l'insaturazione del contraddittorio secondo consolidato indirizzo di questo Ufficio (*«dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E' conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano»* (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013, Pres. est., Servetti). L'esito del procedimento comporta che nessuna finale statuizione debba essere assunta con riguardo al regime delle spese processuali, che resteranno dunque a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 81 e 736bis cpc,
dichiara l'inammissibilità del ricorso, proposto il 17 marzo 2015 da X.
Nulla sulle spese.